



1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

***Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro***

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo

“Art.

Promozione della mobilità internazionale degli studenti

1. La Regione, riconoscendo il merito dei giovani studenti degli istituti di scuola secondaria superiore e degli studenti universitari sostiene percorsi di studio all'estero, e il soggiorno, in linea con le previsioni europee.
2. La Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione per promuovere e sostenere le azioni di cui al comma 1”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

***Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro***

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

**“Art.
Premialità**

1. La Regione, con apposito provvedimento di Giunta, previo parere delle commissioni competenti, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei bilanci di previsione e dei finanziamenti europei nonché di ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure previste, e fermo restando le previsioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23, *Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro*, definisce:

a) specifiche premialità, per le istituzioni scolastiche e univertarie che progettano e realizzano percorsi virtuosi di alternanza scuola lavoro e favoriscono reti con le imprese per l'attivazione anche di percorsi di apprendistato;

b) specifiche premialità, in termini di punteggio nei bandi pubblici regionali e spendibili nei settori e negli ambiti di competenza affini, per le imprese che partecipano e garantiscono esperienze virtuose di integrazione scuola-lavoro e rendono concreto l'inserimento lavorativo dei giovani, nel rispetto del Codice Etico, di cui alla presente legge, e della Carta dei diritti e doveri degli studenti.

2. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione degli incentivi sono definiti con apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

***Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro***

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

**“Art.
Sostegno alle reti territoriali**

1. La Regione Puglia, per assicurare il pieno sviluppo della persona e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro - in attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali - promuove la costituzione di reti territoriali, di cui all'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, tra soggetti del sistema educativo, del sistema economico, parti sociali e intero partenariato economico e sociale, ivi compresi i poli tecnico-professionali.
2. Le reti territoriali, aventi la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, si prefiggono l'obiettivo di implementare e migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale per lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e umanistiche e garantire l'integrazione tra le politiche giovanili e quelle di formazione e lavoro”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

**Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.

Sistema di rating e Codice etico

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, l'affidabilità e la qualità dei servizi regionali di formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di *rating* delle istituzioni scolastiche, che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale e sono coinvolte nei percorsi di alternanza, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore degli studenti.
2. La Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e di intesa con le parti sociali e il partenariato economico e sociale, individua i criteri per la definizione del modello di *rating* di cui al comma 1, che includa l'adozione di un Codice Etico per le aziende attive nei percorsi di alternanza scuola- lavoro, nel rispetto della normativa nazionale e della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

***Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro***

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. ...

Contratti di apprendistato nei distretti produttivi e tecnologici

La Regione Puglia, nel rispetto della normativa nazionale, delle previsioni della contrattazione collettiva e di concerto con le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali promuove il ricorso a contratti di apprendistato, anche al fine di valorizzare il capitale umano dei giovani nei settori di eccellenza del sistema economico-imprenditoriale dei distretti produttivi e tecnologici pugliesi”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

***Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro***

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

**“Art.
Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri**

La Regione promuove e sostiene progetti di “*Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri*” per la realizzazione di interventi coordinati volti alla creazione di occupazione giovanile nell’ambito dei mestieri tradizionali di qualità a rischio di estinzione anche al fine di favorire il ricambio generazionale nell’ambito del trasferimento delle competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l’interscambio di competenze tra gli antichi mestieri operanti in settori comuni e non”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari



7

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

**Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

**“Art.
Monitoraggio**

1. La Regione Puglia, al fine di favorire l'efficacia dei percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro di cui alla presente legge, effettua una attività di monitoraggio semestrale per la messa a regime di un sistema di valutazione *ad hoc* articolato per competenze, che tenga presente gli specifici fabbisogni e bisogni professionali degli studenti, delle imprese del territorio e dei distretti produttivi e perfezioni, rendendo più fruibile, l'attuale Repertorio Regionale delle Figure Professionali in collaborazione con le esigenze emergenti del mondo della scuola e delle aziende.
2. L'attività di monitoraggio di cui al comma 1, è in capo all'Osservatorio del mercato del lavoro e ha ad oggetto l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI- Cpl) nonché di altri sistemi adottati dalla Regione e funzionali al rilevamento.
3. Con riferimento al potenziamento delle previsioni di cui al comma 1, ed entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione sigla un Protocollo di intesa con l'Ispettorato territoriale del Lavoro per la definizione di azioni rivolte alla conoscenza del fenomeno distorsivo di utilizzo dell'istituto dell'apprendistato attraverso l'esame dei dati statistici di vigilanza con particolare riguardo a rilievi ispettivi per “apprendistati non genuini”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



8

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 167/2017

**Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 –
Norme in materia di formazione per il lavoro**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

**“Art. ...
Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale controlla con cadenza biennale l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta Regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio del mercato del lavoro presenta al Consiglio Regionale, previo parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:
 - a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i benefici raggiunti e le loro caratteristiche;
 - b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
 - c) i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto. ”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari